



PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI ISERNIA



TRIBUNALE DI ISERNIA



UFFICIO ESECUZIONE PENALE
ESTERNA DI CAMPOBASSO



Ordine
degli
Avvocati
di Isernia



Camera Penale di Isernia
AFFIDETARI ALL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

PREMESSA

Il presente protocollo è finalizzato alla predisposizione di linee guida di carattere operativo utili ad uniformare l'applicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova da parte dei soggetti interessati (magistrati, avvocati e funzionari dell'U.E.P.E.). Esso è stato redatto all'esito di alcuni incontri tenuti al fine di perseguire l'obiettivo di assicurare una rapida ed al contempo efficiente gestione di tutti i segmenti giudiziali e amministrativi del procedimento nell'ottica della massima valorizzazione delle finalità deflattive e di celerità ad esso connesse.

Inoltre, con la sottoscrizione del presente protocollo le parti intendono realizzare un efficace coordinamento tra le istituzioni e gli enti chiamati dalla legge a dare applicazione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e per garantire all'indagato, all'imputato e al suo difensore il rispetto dei rispettivi diritti processuali e sostanziali.

Il protocollo, per il suo carattere eminentemente operativo, non affronta problematiche relative all'interpretazione delle norme o alla valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, demandate alla delibazione del giudice, ma è finalizzato unicamente a rendere più agevole il procedimento di ammissione e a garantire l'effettività dell'esecuzione delle istanze che ciascun magistrato riterrà meritevoli di accoglimento.

1. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

L'istanza (di presa in carico e) di elaborazione del programma di trattamento è presentata dall'interessato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, all'U.E.P.E. territorialmente competente in base al domicilio dell'indagato/imputato, utilizzando preferibilmente il modello

disponibile sul sito online del Ministero della Giustizia (modello MAPI- Istanza di programma di trattamento per messa alla prova).

L'istanza dovrà contenere l'indicazione delle generalità complete dell'indagato/imputato, del luogo di residenza e/o di domicilio, se diverso da quello di residenza, i recapiti personali e del difensore (numero di telefono, peo, pec), il titolo di reato e il procedimento penale di riferimento (numero di RGNR).

In mancanza delle informazioni essenziali per identificare compiutamente l'istante e per instaurare successivi contatti, l'U.E.P.E. non darà seguito alla richiesta. Inoltre, in allegato alla richiesta l'indagato/imputato autocertificherà:

- di avere/non avere già usufruito della messa alla prova;
- di avere /non avere in corso altri procedimenti nell'ambito dei quali è stato ammesso alla prova (indicando, in caso positivo, l' A.G. innanzi alla quale pende il procedimento ed il relativo numero di R.G.N.R.);
- di avere /non avere pendenti altre richieste di messa alla prova (indicando, in caso positivo, l'A.G. innanzi alla quale è stata proposta, la relativa istanza ed il relativo numero di R.G.N.R.);
- di trovarsi /non trovarsi in stato di detenzione carceraria o domiciliare (indicando, in caso positivo, l'A.G. innanzi alla quale pende il relativo procedimento ed il numero di R.G.N.R.);
- di trovarsi/non trovarsi in condizioni di inabilità al lavoro (totale o parziale, precisando, se del caso, in quale percentuale e con quali limiti);
- di avere/non avere dipendenze (precisando, in caso positivo, se stia svolgendo programmi riabilitativi e se si trovi in comunità riabilitativa diurna o residenziale);
- di trovarsi/non trovarsi all'estero (specificando e documentando, in caso positivo, motivazioni e tempi di permanenza);
- qualora sia un cittadino extracomunitario, di essere/non essere munito di permesso di soggiorno e di avere/non avere stabile dimora sul territorio dello Stato.

Ogni successiva variazione di dette condizioni dovrà essere tempestivamente comunicata all'U.E.P.E. a mezzo PEC.

L'istanza, completa delle autocertificazioni e della necessaria documentazione a corredo (procura speciale, atti relativi al fatto penale per cui si procede, eventuale disponibilità dell'ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità se già noto), potrà essere inviata all'U.E.P.E. tramite PEC all'indirizzo prot.uepe.campobasso@giustiziacert.it ovvero depositata presso la sede dell'U.E.P.E.

2. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SULLA AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLA MEDESIMA ISTANZA

La domanda di sospensione del procedimento per la messa alla prova dovrà essere presentata nei termini di legge al giudice competente per la fase con l'allegata richiesta di elaborazione del programma di trattamento già inoltrata all'U.E.P.E.

Nel corso delle indagini preliminari la richiesta è presentata presso la segreteria del Pubblico Ministero che procede; questi entro cinque giorni la trasmetterà al GIP con il proprio consenso espresso per iscritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione del capo di imputazione.

Allorquando l'indagato/imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, avrà quindi ritualmente e tempestivamente avanzato istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ex artt. 464 bis - 464 ter c.p.p., l'A.G. procedente effettuerà una verifica preliminare di ammissibilità formale della richiesta valutando in particolare:

- se l'istanza sia stata proposta in modo tempestivo e rituale;
- se l'istanza risulti corredata da documentazione attestante l'avvenuto e rituale inoltro all'U.E.P.E. di richiesta di elaborazione del programma di trattamento;
- la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di non doversi procedere ex art.

129 c.p.p.;

- la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione al rito, ex art. 168 bis c.p.

Il giudice dibattimentale comunicherà immediatamente in udienza alle parti e, a cura della cancelleria, all'U.E.P.E. l'esito della sua valutazione, anche se negativa.

In caso di valutazione positiva il giudice rinvierà il procedimento per consentire la predisposizione della proposta di programma di trattamento da parte dell'U.E.P.E., fissando l'udienza per l'adozione del provvedimento decisorio di cui all'art. 464 quater c.p.p. a non meno di tre mesi.

Nelle ipotesi in cui l'istanza sia stata proposta nel corso delle indagini preliminari o mediante opposizione a decreto penale di condanna, il GIP, in caso di valutazione positiva, provvederà senza formalità, con ordinanza comunicata al PM e all'U.E.P.E. e notificata alla persona interessata e al difensore, fissando l'udienza per l'adozione del provvedimento decisorio a non meno di tre mesi.

Le comunicazioni in precedenza indicate saranno effettuate dalla cancelleria dell'A.G. procedente all'U.E.P.E. a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo prot.uepe.campobasso@giustiziacert.it, con la contestuale indicazione dell'indirizzo di posta elettronica della cancelleria al quale dovrà essere inviata la proposta di programma di trattamento.

Nell'ipotesi di cui all'art. 464 ter 1 c.p.p. allorché il Pubblico Ministero intenda proporre alla persona sottoposta alle indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova e ritenga di avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna, l'U.E.P.E. fornirà, sulla base di una valutazione sommaria, una generica tipologia — o le diverse tipologie alternative — di percorso proponibili entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta del P.M.

In tal caso la richiesta di indicazione dei contenuti essenziali verrà inoltrata dalla segreteria del Pubblico Ministero all'U.E.P.E. all'indirizzo prot.uepe.campobasso@giustiziacert.it e dovrà contenere le generalità complete dell'indagato, il suo recapito telefonico (se vi fosse agli atti), l'indicazione del difensore e la sommaria descrizione del fatto per cui si procede, fornendo un recapito telefonico e la mail della segreteria del PM procedente.

La risposta dell'U.E.P.E. verrà inoltrata alla mail della segreteria del PM nel termine di novanta giorni. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

Il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464 quater, comma 3, primo periodo, c.p.p. richiederà all'U.E.P.E. di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato.

3. ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DA PARTE DELL'U.E.P.E.

L'U.E.P.E., ricevuta comunicazione del provvedimento di ammissibilità di cui al punto precedente e verificata la completezza della documentazione già ricevuta dal richiedente ai sensi del punto 1, procede ad avviare l'intervento richiesto individuando il funzionario incaricato ed invitando il richiedente ad un colloquio conoscitivo.

In questa fase, ove non sia stata ancora presentata, l'interessato può produrre la dichiarazione di disponibilità di un ente presso il quale intende svolgere il lavoro di pubblica utilità; può, inoltre manifestare la propria disponibilità alla realizzazione di condotte riparatorie/ risarcitorie, ove possibili. Il richiedente o il suo difensore, muniti di copia del provvedimento del giudice di cui al punto 2, possono recarsi presso lo sportello informativo istituito presso il Tribunale per:

- verificare la completezza della documentazione già presentata, provvedendo ad eventuali integrazioni;
- usufruire dei servizi di orientamento sui lavori di pubblica utilità e sulle condotte riparatorie /risarcitorie;

- ove necessario, individuare un ente per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità tra quelli in convenzione con il Tribunale di ITERNIA indicati nell'apposito elenco pubblicato sul sito del Tribunale. L'U.E.P.E. procederà quindi all'avvio delle attività di competenza finalizzate alla redazione della proposta di programma di trattamento (modello MAP 2) ed all'eventuale indagine socio-familiare.

La proposta di programma di trattamento dovrà contenere indicazioni circa le modalità di coinvolgimento dell'imputato e dei familiari nel processo di reinserimento sociale, le prescrizioni comportamentali, le attività di riparazione o di risarcimento del danno e il lavoro di pubblica utilità.

L'indagine socio-familiare e le considerazioni che sostengono il programma di trattamento dovranno contenere le notizie relative alla situazione socio-economica-lavorativa dell'indagato/imputato anche ai fini della possibilità di svolgere attività riparativa o di mediazione.

L'ufficio concorderà il programma con l'indagato/imputato richiedendo, nel caso, l'adesione degli enti territoriali coinvolti qualora non ancora manifestata e/o acquisita.

Al fine della redazione della proposta di programma di trattamento, valutate le specificità del caso, l'U.E.P.E. può richiedere altresì la collaborazione di altri soggetti istituzionali qualificati nel supporto specialistico di tipo sociosanitario, nell'offerta di valide opportunità riparatorie o di attività di giustizia riparativa e nel supporto di eventuali altri impegni ritenuti necessari nonché di mediatori culturali, se necessario.

Al fine di individualizzare le proposte ed ottimizzare le risorse, come d'altro canto indicato nelle linee di indirizzo ministeriali in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, all'esito degli interventi realizzati (colloqui con il funzionario di servizio sociale e/o funzionario pedagogico, contatti con enti e/o servizi del territorio e quant'altro utile), l'U.E.P.E. elaborerà la proposta di programma di trattamento e l'eventuale indagine socio-familiare secondo due schemi operativi:

- Schema semplificato: in questo primo caso, valutati taluni parametri come l'assenza di precedenti, la tipologia di reato per il quale si procede, il contesto socio-familiare-lavorativo, le condizioni socio-economiche, l'assenza di problematiche sanitarie e/o di dipendenza, l'U.E.P.E. trasmetterà all'A.G. procedente la proposta di programma di trattamento con una breve nota di accompagnamento;
- Schema complesso: in questo secondo caso, valutata la complessità della situazione del richiedente (precedenti penali, tipologia di reato, presenza di problematiche sanitarie e/o di dipendenza, particolari fragilità socio-familiari-lavorative), l'U.E.P.E. trasmetterà all'A.G. procedente la proposta di programma di trattamento accompagnata da una relazione sociofamiliare avvalendosi eventualmente anche dell'equipe multidisciplinare interna al servizio. Alla definizione della proposta di programma, come in ogni fase del procedimento, parteciperà attivamente e

responsabilmente l'indagato/imputato, che si assumerà l'onere di produrre tutta la documentazione richiesta.

L'U.E.P.E. si impegna ad elaborare la proposta di programma di trattamento e a trasmetterla alla cancelleria dell'A.G. procedente, a mezzo posta elettronica, entro il termine di sette giorni prima della data di udienza indicata per l'adozione dei provvedimenti decisori ex art. 464 quater c.p.p.

Se entro tale termine non sarà stato possibile elaborare la proposta di programma di trattamento per indisponibilità o rifiuto del richiedente o per altre ragioni, l'U.E.P.E. lo comunicherà all'A.G. procedente con apposita nota.

La Proposta di programma di trattamento trasmesso dall'U.E.P.E. sarà unita agli atti del fascicolo del giudice che procede e il difensore potrà prenderne visione.

Copia del programma di trattamento sarà consegnata all'interessato.

4. ARCHIVIAZIONE AMMINISTRATIVA DEL FASCICOLO

L'U.E.P.E. non darà seguito all'istanza di elaborazione del programma di trattamento, archiviando amministrativamente il fascicolo quando:

- a) riceva comunicazione della ordinanza di diniego della messa alla prova emessa dall'A.G.;
- b) l'istanza ricevuta risulti incompleta in base a quanto previsto dalla legge e dal presente protocollo e, nonostante la richiesta di integrazione documentale all'interessato o al difensore, non riceva riscontro entro il termine di giorni quindici dalla ricezione della richiesta di integrazione;
- c) l'indagato/imputato manifesti indisponibilità, totale o parziale, rispetto alle attività di indagine del funzionario incaricato, e in particolare quando questi non si presenti, senza giustificato e documentato motivo, all'appuntamento concordato con il funzionario incaricato.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), l'U.E.P.E. notizierà l'A.G. procedente con apposita nota inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria.

5. PROVVEDIMENTI DECISORI EX ART. 464 QUATER C.P.P. E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI SOTTOPOSIZIONE ALLE PRESCRIZIONI

Il Giudice, all'udienza fissata ai sensi del precedente punto 2, sentite le parti, qualora valuti l'idoneità del programma di trattamento (anche all'esito delle eventuali integrazioni e modifiche apportate con il consenso dell'interessato), disporrà la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova indicando nella relativa ordinanza il periodo di sospensione e la durata della misura facendo all'uopo riferimento a quanto previsto al successivo punto 6.

L'ordinanza di sospensione, tra le altre cose, conterrà:

- l'invito all'indagato/imputato a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenute circostanze che possano incidere sulla buona esecuzione del programma, ovvero proposte di modifica o proroga;
- l'invito all'indagato/imputato a presentarsi presso gli uffici dell'U.E.P.E. entro quindici giorni dalla pronuncia dell'ordinanza, munito di documento di identità e copia dell'ordinanza di sospensione, al fine di sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle prescrizioni, da cui decorrerà il periodo di esecuzione della prova. La mancata presentazione all'U.E.P.E. del soggetto ammesso alla prova entro il termine sopra indicato, senza giustificato e documentato motivo, sarà comunicata all'A.G. procedente per le determinazioni del caso.

Nell'ordinanza di sospensione il giudice fisserà, altresì, l'udienza per la valutazione dell'esito della prova a distanza di due mesi dalla scadenza del termine finale della sospensione del procedimento, al fine di consentire all'U.E.P.E. la completa acquisizione della documentazione redatta dagli altri enti interessati e necessaria ai fini dell'elaborazione della relazione conclusiva sul percorso effettuato dall'indagato/imputato.

La cancelleria del giudice trasmetterà l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova all'U.E.P.E. che prenderà in carico l'indagato/imputato.

Ove il Giudice lo ritenga necessario o opportuno, il provvedimento sarà comunicato anche alla Polizia Giudiziaria, se contenente prescrizioni comportamentali che incidono sulla libertà personale (ad esempio divieto di uscire dalla propria abitazione dopo una certa ora, o la frequentazione di esercizi pubblici).

6. INDICAZIONI DI MASSIMA RELATIVE ALLA DURATA DELLA MESSA ALLA PROVA

Ferma restando l'autonomia decisionale del giudice (in relazione alla peculiarità del caso concreto) nella valutazione di congruità della durata complessiva e della intensità del lavoro di pubblica utilità cui è subordinata la concessione della messa alla prova (soprattutto per i reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo della pena edittale e tenuto conto della personalità dell'imputato), al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova si farà riferimento alle seguenti fasce, suddivise in relazione alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile:

- FASCIA A)

Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese;

- FASCIA B)
Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 3 mesi;
- FASCIA C)
Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi;
- FASCIA D)
Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi;
- FASCIA E)
Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 7 a 12 mesi;
- FASCIA F)
Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 7 a 18 mesi.

Il giudice, valutato il programma proposto dall'U.E.P.E., fisserà nei termini prima indicati la durata del lavoro di pubblica utilità dando conto delle scelte operate, in relazione alla peculiarità del caso concreto, rifacendosi ai parametri dell'art. 133 c.p.

7. MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE DELLA PROVA

Nel corso della prova, ove per giustificato e documentato motivo, l'indagato/imputato richieda modifiche esecutive del programma relative alla fascia oraria o ai giorni in cui viene svolto il lavoro di pubblica utilità e/o l'attività di volontariato, l'U.E.P.E., acquisito - ove necessario - il consenso dell'ente, le autorizza dandone comunicazione all'A.G. procedente.

8. TRASMISSIONE DELLE RELAZIONI PERIODICHE E DI QUELLA CONCLUSIVA

L'U.E.P.E. provvederà ad informare l'A.G. procedente sull'andamento della prova con relazioni periodiche da trasmettere alla cancelleria dell'A.G., ogni qualvolta vi siano elementi di rilievo da comunicare.

L'U.E.P.E. provvederà a trasmettere alla cancelleria dell'A.G. procedente, a mezzo posta elettronica certificata, la relazione conclusiva sull'andamento e sull'esito della prova medesima (corredata delle informazioni relative all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle eventuali ulteriori

prescrizioni contenute nel programma di trattamento) nel termine di sette giorni prima della data dell'udienza di valutazione conclusiva.

9. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA PROVA

All'esito dell'udienza fissata per la valutazione conclusiva, ex art. 464 *septies* c.p.p., l'A.G. procedente, in caso di esito positivo della prova, dichiarerà estinto il reato con sentenza.

La sentenza verrà tempestivamente trasmessa dalla cancelleria dell'A.G. all'U.E.P.E. a mezzo posta elettronica certificata ai fini della cancellazione della pendenza dalle banche dati (SDI).

In caso di esito negativo della prova, l' A.G. procedente disporrà con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

Anche in questo caso l'ordinanza verrà tempestivamente trasmessa dalla cancelleria dell'AG. all'U.E.P.E. a mezzo posta elettronica certificata, ai fini della definizione della pendenza nelle banche dati (SDI).

10. MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI

Il Tribunale, la Procura della Repubblica, l'U.E.P.E. e gli avvocati si impegnano a trasmettere ogni reciproca comunicazione secondo le seguenti indicazioni:

- le comunicazioni indirizzate all'U.E.P.E. ed agli avvocati verranno trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata; l'indirizzo PEC dell'U.E.P.E. è il seguente: prot.uepe.campobasso@giustiziacert.it;
- le comunicazioni indirizzate alla Autorità Giudiziaria verranno trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi in uso alle singole cancellerie/segreterie degli uffici destinatari. A tal fine, le comunicazioni dell'Autorità Giudiziaria indirizzate all'U.E.P.E. dovranno in ogni caso contenere l'indicazione precisa dell'ufficio (sezione e nominativo del magistrato) e dell'indirizzo di posta elettronica al quale inoltrare riscontro o risposta.

Nella trasmissione di ogni atto deve essere indicato come oggetto: cognome, nome, data di nascita dell'indagato/imputato, numero di R.G.N.R., di R.G. Mod. 16 (o R.G. GIP) del procedimento, contenuto sintetico dell'atto (es. verbale di udienza MAP, ordinanza di ammissibilità MAP, ordinanza di sospensione MAP, relazione periodica MAP, relazione conclusiva MAP, istanza MAP).

11. ISTITUZIONE DI UN PRESIDIO DI PROSSIMITÀ E DELLO SPORTELLO INFORMATIVO PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA

Al fine di ottimizzare la gestione dei rapporti con l'utenza e con le Autorità Giudiziarie, l'U.E.P.E. istituisce un "presidio di prossimità" presso il Tribunale di ISERNIA, con proprie unità di personale.

Il Tribunale di ISERNIA mette a disposizione dell'U.E.P.E. un adeguato locale (stanza n. 13, al 3° piano del Palazzo di Giustizia), che viene adibito a sede del "presidio di prossimità", nonché gli strumenti necessari per l'accesso alle reti informatiche.

Il "presidio di prossimità" sarà deputato, in particolare, alla gestione operativa di tutte le fasi delle procedure amministrative relative alla c.d. "probation giudiziaria" (messa alla prova - sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi).

In particolare lo stesso presidio svolgerà prevalentemente attività di informazione, di ricevimento e di orientamento dell'utenza, di individuazione degli enti disponibili per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (con particolare valorizzazione delle convenzioni a tal fine stipulate dal Ministero della Giustizia e dal Tribunale di ISERNIA), di orientamento verso gli enti disponibili sul territorio dei soggetti che dovranno svolgere lavoro di pubblica utilità o altra attività di giustizia riparativa e di interfaccia con le cancellerie e le segreterie degli uffici giudiziari.

Il Presidio, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, sarà aperto ogni settimana per l'intera giornata del Martedì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (salva eventuale successiva variazione). A partire dal 01.01.2025, invece, il Presidio sarà aperto tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì.

Isernia, 28.11.2024

Il Presidente del Tribunale

Dott. Vincenzo Di Giacomo

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Carlo Fucci

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Florindo Di Lucante

Il Presidente della Camera Penale

Avv. Francesco La Cava

Il Direttore dell'U.E.P.E.

Dott. Gennaro Del Prete